

GIUSTIZIA

Interpellanza:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della giustizia, il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere — premesso che:

la legge 26 luglio 1995 n. 328 ha istituito per il concorso notarile una prova di preselezione informatica eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte plurime prefissate;

la suindicata legge istitutiva della preselezione informatica nel concorso notarile ha stabilito che:

a) la relativa prova è unica per ciascun candidato e verte su materie oggetto di concorso;

b) i quesiti, in numero eguale per ciascun candidato, sono circoscritti esclusivamente a dati normativi con esclusione di argomenti dottrinali e devono essere formulati in modo da assicurare la *par condicio*, cioè una specifica parità di trattamento tra tutti i candidati;

c) è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato;

d) sono dunque ammessi i candidati classificati *ex aequo* rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso;

il regolamento di attuazione, adottato con decreto ministeriale n. 74 del 24 febbraio 1997 e successivamente modificato con i decreti ministeriali n. 290 dell'8 agosto 1997, n. 339 del 24 luglio 1998 e n. 456 del 10 novembre 1999, nel fissare le modalità di esecuzione della prova di preselezione ha, tra l'altro, stabilito che:

a) la durata della prova di preselezione non sia inferiore a 70 minuti;

b) la prova di preselezione sia effettuata in più sessioni ed a gruppi di candidati non superiore a 300;

c) il sistema tecnico per le prove di preselezione deve assicurare che a ciascun candidato sia assegnato, in ciascuna sessione, un questionario contenente un ugual numero di quesiti;

il D.D.G. del 29 dicembre 2000 nell'indire il concorso a 200 posti di notaio ha, tra l'altro, previsto che:

a) la prova di preselezione ha la durata di 45 minuti;

b) ad ogni candidato è assegnato un questionario di 45 domande;

c) le domande sono distribuite per materia e hanno, per ciascun candidato, complessivamente lo stesso grado di difficoltà;

la prova di selezione, relativa all'ultimo concorso indetto ed espletata nel mese di luglio 2001 è stata superata da 1817 candidati che hanno ottenuto il punteggio di 45,585;

avverso i risultati della prova prelettiva a quiz, e per ciascuna delle tre prove ad oggi effettuate per ciascuno dei tre concorsi banditi con tale sistema, un rilevante numero di candidati ha adito la competente autorità amministrativa ai fini di ottenere, sospensivamente, la ammissione con riserva al precitato concorso;

le conseguenti pronunce dei giudici amministrativi aditi hanno abbracciato, complessivamente, tutte le espressioni giudiziali possibili, accogliendo o respingendo i ricorsi presentati dai candidati in medesime condizioni; variando concretamente dall'accoglimento fino al diniego della richiesta precitata sospensiva, a seconda che questa fosse proposta a quel giudice amministrativo piuttosto che all'altro, e dunque rilevando e divenendo fondanti, ai fini della partecipazione alle prove scritte, elementi temporali o geografici piuttosto che principi di imparzialità e buon andamento della Giustizia;

i risultati che ne sono pervenuti violano palesemente ogni e qualunque regola giuridica di parità di condizioni e di ammissione e partecipazioni a concorsi pubblici per esami;

la adozione del sistema preselettivo, voluto a solo scopo deflattivo, non ha avuto, concretamente, quegli effetti auspicati ed anzi per contro, ha realizzato inammissibili disparità di trattamento;

tale meccanismo ha avuto come risultato pratico quello di far effettuare gli scritti nei giorni 24, 25 e 26 ottobre 2001 mentre la correzione degli elaborati del penultimo concorso è ancora in corso, con le ovvie conseguenze logiche e giuridiche che deriveranno dall'avere i candidati idonei partecipato ad entrambi i concorsi;

è palese la natura fuorviante e intollerabilmente mnemonica, offensiva della dignità di chiunque abbia compiuto studi giuridici, della preselezione informatica ed essa risulta inoltre ancor più esasperata a seguito del bando di concorso indetto con D.D.G. 29 dicembre, 2000. In esso è stato infatti ulteriormente innalzato il numero dei quesiti preselettivi da 35 a 45, e, nel contempo — in applicazione dell'articolo 4 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74 —, drasticamente ridotto da settanta minuti a quarantacinque il tempo di cui ciascun candidato dispone per completare regolarmente la prova. Il che è stato motivo di doglianza dei ricorrenti che hanno visto accettate le loro rimostranze;

è pertanto innegabile che tale disposizione regolamentare, — oltre ad essere illegittima, come rilevato da alcuni illuminati giudici amministrativi, in considerazione della mancata previsione di un limite temporale minimo che viene rimesso alla discrezionalità della pubblica amministrazione, ovvero di criteri certi di determinazione dello stesso — (rendendo concretamente la prova preselettiva un videogame), si pone in aperto contrasto con il richiamato scopo della norma e cioè, lo ribadiamo, l'accertamento dei requisiti culturali minimo dei candidati;

è giurisprudenza costante del Consiglio di Stato, chiamato a dirimere le controversie inevitabilmente così createsi, ritenere logicamente che: « La preselezione informatica, avendo lo scopo di accertare il possesso di un livello di preparazione minimo che renda utile la partecipazione agli esami, in ossequio al principio di continenza, non può essere legittimamente rinnovata, sia pure in forme emendate dai vizi denunciati, quando il superamento degli esami previsti abbia fornito la prova inconfutabile che il candidato disponeva della preparazione necessaria »;

pertanto, superato lo scoglio preselettivo anche grazie ad ammissioni con riserva molti candidati, ritenuti a quiz non dotati della preparazione giuridica minima necessaria, si sono classificati in posto utile in graduatoria per la nomina a notaio, superando brillantemente sia le prove scritte che quelle orali, e con ciò dimostrando ex se la inutilità e sterilità della prova a quiz —:

se non ritengano doveroso disporre, dimostrato il fallimento di questo, l'annullamento, la modifica e l'abrogazione dell'intero sistema preselettivo per l'accesso al concorso notarile, i cui oneri, costi e vizi sono posti ad unico ed esclusivo carico dei candidati-cittadini;

se non ritengano, a tutela dei valori di libertà, uguaglianza e, ad attuazione del principio di Giustizia sostanziale, ordinare, disporre e procedere immediatamente affinché la correzione del misero numero degli elaborati di appena cinquemila candidati sia affidato a più commissioni d'esame che pervengano agli stessi affermati risultati perseguiti senza, tra l'altro il dispendio di somme miliardarie necessarie per la « macchina preselettiva »;

se non ritengano che debbano essere protetti valori costituzionali indefettibili, che sono calpestati *in nuce* dai risultati sopra esposti;

se non ritengano di dovere intervenire in modo netto e deciso per porre definitivamente fine ad una gestione oscura dell'accesso alle prove concorsuali

in spregio delle più elementari regole di *par condicio* e dirette solo a « regolare » per flussi l'accesso alle funzioni notarili (lasciando scoperte migliaia di sedi libere).

(2-00125)

« Trantino ».

Interrogazioni a risposta scritta:

PALMA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 76-*bis* commi 4 e 5 ordinamento giudiziario dispone che alla Direzione nazionale antimafia « sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzioni di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalità organizzata » e che, ai fini della nomina di sostituti, « l'anzianità nel ruolo può essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali »;

la citata disciplina, oltre a garantire che la scelta tra i magistrati che aspirano a prestare servizio presso la Direzione nazionale antimafia sia guidata da criteri di massima professionalità, è finalizzata a realizzare la massima trasparenza in quanto impone una valutazione comparativa tra i vari aspiranti fondata quasi esclusivamente sulla specificità delle attitudini maturate (non a caso il criterio dell'anzianità, di regola prevalente, viene considerato del tutto sussidiario);

nonostante quanto sopra è invalsa la prassi di assegnare alla Direzione nazionale antimafia magistrati rientranti dal fuori ruolo e di procedere alla relativa nomina sulla base di un concorso virtuale che, proprio per la sua virtualità, non pare garantire le esigenze di trasparenza e, ciò che più rileva, facendo venir meno la valutazione comparativa con altri aspiranti (ad esempio quelli che hanno presentato domanda per precedenti assegnazioni ovvero quelli che avrebbero intenzione di presentarla se il posto venisse regolarmente messo a concorso), si pone in oggettivo contrasto con le pur perseguite ragioni di professionalità;

tale prassi appare ancor meno condivisibile ove si pensi che la Direzione nazionale antimafia è l'ufficio del pubblico ministero cui sono devolute le competenze e le funzioni di coordinamento e di impulso nella tanto delicata materia della criminalità organizzata mafiosa —:

quali valutazioni intenda esprimere su quanto sopra esposto e quali iniziative anche di carattere nominativo, intenda adottare per evitare che il protrarsi della citata prassi possa indebolire l'azione devoluta alla Direzione nazionale antimafia. (4-01215)

SERENA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

sul numero di luglio-agosto 2001 del periodico *Giustizia Giusta*, di Roma a pagina 2 è apparso un articolo dal titolo: « Il guardasigilli Castelli: un ingegnere padano prestato alla giustizia ». Nel pezzo giornalistico si fanno alcune riflessioni alla luce dei risultati di taluni provvedimenti giudiziari nei quali i verdetti dei giudici di primo grado vennero completamente ribaltati in secondo grado (a titolo di esempio si portano i casi dell'assoluzione di Andreotti, la condanna di Contrada, il caso Carnevale, eccetera);

l'articolo 358 del codice di procedura penale impone al pubblico ministero di svolgere indagini « anche a favore dell'indagato », ciò per far sì che il pubblico ministero non possa diventare una « parte processuale » —:

se non ritenga il Ministro che tale articolo possa essere stato violato o quanto meno trascurato, configurandosi in tal modo il reato di cui all'articolo 328 del codice penale — omissione di atti di ufficio;

se non ritenga di dover disporre ispezioni presso la procura di Palermo, senza peraltro tralasciare altre procure, al fine di verificare l'ipotesi di violazione dell'articolo 358 ccp, come ipotizzata nell'articolo in oggetto. (4-01233)

* * *